



COMUNE DI POLISTENA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 44 dell'8 luglio 1996

Entrato in vigore il 31 agosto 1996

Art.1 Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS. e del reg. P.M. del 1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune, le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei servizi funebri e del cimitero, di cui all'art. 106 del presente regolamento.¹

(Artt. 49 e 50 Reg. P. M.)

Art. 2 Responsabilità

Il Comune mentre cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art.3 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine, alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.²

¹ In merito agli organi di esecuzione, il Reg. P.M. all'art. 52 si limita, come già l'art. 50 del precedente regolamento, a prescrivere che «Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia», elencandone le principali attribuzioni. Sta di fatto che i comuni hanno in materia esigenze ben diverse e che l'unità "custode" si evolve necessariamente nella costituzione di più vaste unità organiche con personale amministrativo e salariato, che rilevano le attribuzioni che l'art. 52 demanda al custode. Per contro nei comuni minori il servizio, per la sua esiguità. per la mancanza di alloggio in loco, per altri gravi problemi di bilancio e di servizi, generalmente non ha un apposito custode ed il servizio è svolto o in accumulo con altri cimiteri o con altri servizi del Comune (cantoniere, addetto pulizia ecc.) o da un semplice incaricato con prestazioni saltuarie.

² Giurisprudenza prevalente



Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento polizia mortuaria. E' inoltre tenuto ben visibile al pubblico copia del presente regolamento.

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 e segg. Ord. S. C.; art. 1 Reg. P. M.

Articolo 6

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ord. S. C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ord. S. C.

Articolo 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità Sanitaria Locale.



Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt, 39 e 45 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il coordinatore sanitario della USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 18 Reg. P.M.

Articolo 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo articolo 11 e, comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte¹.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della USL, da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore sanitario della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 141 Ord. S. C.; artt, 1 e 4 Reg. P. M.

Articolo 9

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevati indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. P.M. Art. 143 Ord. S.C.

¹ Nei comuni dove vi è un solo medico le funzioni di medico curante e di medico necroscopo sono riunite nello stesso sanitario



Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale. Inoltre l'Unità Sanitaria Locale provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P. M.

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del coordinatore sanitario della USL.

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Artt. 8, 9 e 10 Reg. P. M.

Articolo 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Articolo 13

Deposito di osservazione e obitorio¹

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

¹ Nei medi e grandi Comuni il servizio di osservazione è svolto, in base ad apposite convenzioni, in idonei locali di ospedali o degli istituti di medicina legale, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del Reg. P.M.

Indipendentemente da tali convenzioni, gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, devono avere una sala mortuaria e di autopsia.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero, o presso l'ospedale, ovvero in edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.



- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dalla USL o dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Coordinatore sanitario della USL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Artt. 12, 13, 14 e 15 Reg. P.M.

Articolo 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P. M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. P. M.; artt. 141 e 142 Ord. S. C.

Articolo 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg, P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della USL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.



Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le saline ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna per scopo didattico e di studio, di ossa dal cimitero; il di ossa umane è vietato.

Articolo 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

Articolo 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del coordinatore sanitario della USL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione, di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M.

FERETRI

Articolo 19

Feretro individuale – Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Artt. 74 e 77 Reg. P. M.



Articolo 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 21

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè¹:

- a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato: le tavole piattate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P. M.; l'esterno tinteggiato di scuro;
- b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm.;
- c) per inumazione in fossa oltre 50 anni: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non;
- d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M.²;
- e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera c) precedente;
- f) per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 15 km., è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche, di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Artt. 28 e 75 Reg. P.M.

Articolo 22

¹ La diversa durata è indicativa, ma corrisponde alle più adottate. Ved. anche nota all'art. 49

² E' riportato, in Appendice, il testo integrale dell'art. 30 del Reg. P.M.



Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose¹.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte, private, in concorrenza².

Articolo 23

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo, o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali, altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI³

Articolo 25

Morti per malattie infettive - Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt.11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco di concerto con l'Unità sanitaria locale.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Unità sanitaria locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 Reg. P.M.

Articolo 26

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco¹, a seguito di domanda degli interessati, con allegati, il certificato di morte e dell'Unità sanitaria locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

¹ Alcuni comuni forniscono gratuitamente feretro e trasporto per tutte le salme destinate alla fossa comune.

² La fornitura dei feretri non può essere assunta dal Comune con diritto di privativa (CONSIGLIO DI STATO, 4 marzo 1938, in Riv. Amm. 1938; CORTE APPELLO DI GENOVA, 17 giugno 1938, in Riv. Amm. febbraio 1939); può, invece, essere svolta come attività libera, con la costituzione di propria impresa.

³ Per le persone morte in carcere è opportuno che il funerale non parta dai locali del carcere stesso, ma dall'obitorio.



Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento; nonché al Sindaco dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione devono essere trasportate direttamente al cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P. M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt . 24, 25 e 26 Reg. P.M.

Articolo 27 **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art 23 del regolamento precitato.

Articolo 28 **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P. M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto di Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25.

Art. 19, 32 e 34 Reg, P.M.

Articolo 29 **Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio**

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

¹ Non occorrono singole autorizzazioni. né l'osservanza delle speciali formalità stabilite per il trasporto in altro Comune, quando il trasporto dipenda non da richiesta degli interessati, ma da mancata coincidenza fra le circoscrizioni del Comune e della Parrocchia o dalla costituzione di cimitero consorziale.



L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 21 Reg. P.M.

Articolo 30

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt, 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Artt. 24 e 36 Reg. P.M.

CIMITERO – SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 31

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti Cimiteri costituiti sul territorio del Comune (cimitero del capoluogo, in frazione, nel suburbio, in consorzio con altro Comune) ¹

È vietato il seppellimento in luogo, diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P. M. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel cimitero – inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero di salme, di resti, di ceneri – è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Articolo 32

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

¹ Per i cimiteri consorziali si applicano gli artt. 49, 51 e 95 del Reg. P.M.



A) Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e separate destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di, persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per' comunità straniere¹.

Le spese maggiori per tali reparti - opere. maggior durata della sepoltura comune² - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art. 14.

B) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt.101 e 104.del Reg. P.M. Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemerenze, in chiese, istituti monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'interno, di cui all'art.105 del Reg. P.M.³

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Unità sanitaria locale in tema di polizia mortuaria.

Articolo 33 Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione.

Le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la propria residenza

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altrimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

Art. 50 Reg. P.M.

Articolo 31 Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *iuri sanguinis*, nell'ordine di cui all'art. 3.

Articolo 35 Ammissione nel reparto nati morti ecc.

¹ In alcuni cimiteri sono costituiti posti speciali per cittadini illustri e campi distinti per militari di leva, comunità religiose, caduti sul lavoro ecc.

Per i cimiteri di guerra sono da osservare le norme di cui alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1428, e 9 gennaio 1951, n. 204.

² Secondo il rito ebraico sono vietate l'esumazione e la promiscuità.

³ Per le tumulazioni privilegiate tener presente la circolare 20 gennaio 1947, n. 21100-73 A.G.15197 A.C.I.S.



Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.,

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati¹.

Art. 50 Reg. P.M.

Articolo 36 **Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani**

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

Articolo 37 **Sepulture comuni per inumazione**

Le sepulture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepulture, per inumazione della, durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepultura privata².

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m.0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m.0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepulture per inumazioni di durata superior a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 49 che segue.

Artt. 71, 72 e 73 Reg. P. M.

Articolo 38 **Cippo**

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in, opera dal Comune, costituito da material resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognomen del defunto e della data di seppellimento.

Art. 70 Reg. P. M.

Articolo 39 **Sepulture per tumulazione**

¹ Ovviamente, mancando i "reparti speciali" è opportuno provvedere con appositi spazi.

² La durata decennale prescritta dall'art. 82 del Reg. P.M. può essere prolungata o ridotta con autorizzazione del Ministro per la sanità, se la struttura fisica del terreno agisce sul processo di mineralizzazione posticipandolo o anticipandolo



Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 49.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 69 e seguenti.

Art. 76 Reg. P. M.

Articolo 40 **Vari tipi di sepolture**

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo per 15, 30, 50, 99 anni, dalla data della inumazione di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 15, 30, 50 anni possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.

Nelle fosse di durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3 sovrapposti ed ognuno a perfetta tenuta, secondo il progetto dell'ufficio del cimitero;

b) nell'uso temporaneo, per 40, 60, 99 anni, dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P. M. e destinati a tumulazioni singole;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di cellette, predisposte, dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo. Cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art. 90 del Reg. P.M.¹

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P. M. e del presente regolamento².

Articolo 41 **Deposito in loculi provvisori**

¹ Oltre alle aree, in alcuni cimiteri sono concesse, quali sepolture di famiglia, porzioni di costruzioni cimiteriali - arcate, portici - costruite dal Comune in funzione di cinta o per formare recinti interni ed aventi i loculi nella camera sottostante o nel fondo dell'opera stessa.

² La durata della sepoltura privata è indicativa; essa può essere variamente mutata secondo le condizioni o gli usi. È indispensabile però che ogni sepoltura, per durata e per opere, sia tale da corrispondere al presunto periodo minimo di tempo necessario per il processo completo della mineralizzazione della salma, evitando così il passaggio da sepoltura a sepoltura: questo potrà ammettersi solo da sepoltura di grado inferiore a sepoltura di grado superiore. Stante la crescente tendenza alle sepolture private e specialmente a sistema di tumulazione, è opportuno fissare durate brevi, ma sufficienti per la mineralizzazione.



Appositi loculi aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e dell'articolo che segue.

Articolo 42 **Sistemazione definitiva - Rimborsi**

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

Articolo 43 **Camera mortuaria**

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata esempres che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

Articolo 44 **Sala per autopsie**

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.

Articolo 45 **Ossario Comune**

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Art. 67 e 45 Reg- P.M.



Articolo 46

Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T. U. LL. SS. e del Reg. P. M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 84.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 97 e segg, Reg. P. M.

Articolo 47

Costruzione e ampliamento del cimitero

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg..P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55,56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli art. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T. U. LL. SS. e successive modifiche¹.

Articolo 48

Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

Art. 57 Reg. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 49

¹ Importanti tuttora le direttive contenute nella circolare del Ministero dell'interno 18 settembre 1874, n. 2100/5. Per le agevolazioni finanziarie nella costruzione ved. la legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

C'è inoltre da tenere presente che l'art. 26 bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha parificato gli impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria. Queste ultime godono dei benefici dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura fissata al n. 22 della tabella A parte 2^a allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Conseguentemente le opere cimiteriali sono assoggettate all'aliquota I.V.A. del 4 %.



Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 54 Reg. P.M.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 50 Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo . destinato, o in campo comune in attività in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo¹.

Art. 82 Reg. P.M.

Articolo 51 Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

Articolo 52 Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo le cui salme saranno esumate o estumulate.

Articolo 53

¹ Ai sensi dell'art. 82 del Reg. P.M. quando sia dimostrato che, con il decennio di inumazione, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno decennale e, se inefficace, si dovrà correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea. Per contro, quando risulti accertato che la mineralizzazione si compie in periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, potrà autorizzare l'abbreviazione del turno decennale. Vedere nota 2 all'art. 49: la durata della sepoltura, se fissata in rapporto al periodo presunto della completa mineralizzazione, rende più naturale e semplice l'esumazione e l'estumulazione.



Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Arti. 83 e 84 Reg. P.M.

Articolo 54 Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 82.

Artt. 86 e 88 Reg. P.M.

Articolo 55 Operazioni vietate – Denuncia

È vietato a seguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 87 Reg. P.M.

Articolo 56 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento



Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

Articolo 57

Raccolta ossa – Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero, nel rispetto della normative prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 85 Reg. P.M.

Articolo 58

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

Articolo 59

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o, storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.



CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

Articolo 60 Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari. tipi di cui all'art. 49, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicate nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento¹.

Articolo 61 Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro 1 semestre dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro 1 anno per le altre fosse di maggiore durata.

È determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 63 Reg. P. M.

Articolo 62 Durata – Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 49.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

l) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;

¹ Se il regolamento od apposita deliberazione già fissano le caratteristiche, le misure, le tariffe delle sepolture e delle aree, non occorrono singole deliberazioni di concessione, poiché non resta che da dare esecuzione al provvedimento di massima; in difetto occorre la deliberazione.



2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;

3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;

4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili. Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso l'anno d'all'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso: di cui al successivo art. 73; caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso,

Art. 63 Reg. P. M.

Articolo 63

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Articolo 64

Rinuncia di sepolture – Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1) per le sepolture quindicennali e trentennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

2) per le altre sepolture individuali è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese della concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

Articolo 65

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui, all'art. 49, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione, a queste, gli oneri di manutenzione.



Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune¹ (1).

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 122.

Articolo 66

Du-rata della concessione – Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opera di manutenzione.

Articolo 67

Progetto – Costruzione delle opera – Termini Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 120) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 85) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile ditto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa: per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo: oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P. M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed

¹ Ved. nota all'art. 69.



ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero. Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successive art. 122.

Artt. 90, 92 e 94 Reg. P.M.

Articolo 68 **Sepulture di famiglia per inumazione**

Le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepulture, come a quelle per tumulazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazione ed estumulazioni

Art. 90 Reg. P.M.

Articolo 69 **Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opera stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art 85.

Artt.63 e 92 Reg. P.M.

Articolo 70 **Aventi diritto**

Il diritto di uso delle sepulture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti¹.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla

¹ Si ritengono ammessi i figli adottivi; controverso il diritto del coniuge in caso di separazione e di passaggio a seconde nozze e quello dei figli naturali.



concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolare; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve, tenere aggiornato il proprio indirizzo, presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 93 Reg. P.M.

Articolo 71

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa¹.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri; ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta, in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salva assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 87, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte .salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 82 successivo.

Per eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 50.

Art. 93 Reg. P.M.

Articolo 72

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare, lapidi, ricordi, luci, ecc.

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 73

Estumulazione – Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente',diritto, purché siano decorsi almeno 25

¹ Nella sepoltura di famiglia in reparti per ebrei, resta il diritto di seppellimento anche in caso di passaggio ad altra religione; il R. D. 20 ottobre 1930 n. 1731, ha valore solo per le sepolture comuni; la sepoltura di famiglia. infatti, costituisce un diritto soggettivo.



anni dalla tumulazione¹. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a ,tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Articolo 74 **Divieto di cessioni dei diritti d'uso**

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritti d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.²

Articolo 75 **Ricupero a favore del Comune**

a) Aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 76.

b) Aree con parziale costruzione o con sepolcreti da ripristinare.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegna ad ultimare o ripristinare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 76.

c) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

¹ La durata è in rapporto al periodo presunto per la mineralizzazione completa della salma, che può variare da 25 a 35 anni.

² Ved. nota al successivo art. 90, circa l'efficacia di tale disposizione nelle concessioni anteriori all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M. Il divieto rende incompatibile la successione iure hereditatis ed il consenso per salme di estranei al gruppo familiare.



Articolo 76

Decadenza - Revoca – Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

l) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 76 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 84;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 71, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 72;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle condizioni di cui al successivo art. 90;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 55 e 85 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 92 Reg. P.M.

Articolo 77

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 72.

Quindi dispone per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 84, lett.b).

Articolo 78

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da, parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra

Articolo 79

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68.

Articolo 80

Fascicoli per le sepolture di famiglia



Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione, delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva¹.

Articolo 81

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/75

Le sepulture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 82

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane².

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata oltreché al, permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga, entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia, o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 83

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in ,massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

¹ È stata affermata la responsabilità del Sindaco e degli uffici competenti per irregolare trasmissione di diritti od in violazione del carattere del sepolcro.

²L'accesso alle gallerie, cameroni sotterranei, di solito, è disciplinato da orari più ridotti.



Articolo 84 **Riti religiosi**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti; della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate¹.

Articolo 85 **Circolazione di veicoli**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero².

La Direzione fissa, nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 86 **Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori; iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

¹ Il servizio religioso presso i grandi cimiteri è di massima svolto secondo apposite convenzioni tra Comune ed Autorità religiosa; pochi comuni provvedono alla nomina di un Cappellano statuendone le prestazioni e le condizioni.

² Quando l'area del cimitero è molto vasta si può permettere al personale di servizio nell'interno del cimitero l'uso di bicicletta, che sarà verniciata in nero e con targhetta recante la scritta «Servizio cimitero, così anche per ditte imprenditrici di lavori nel cimitero per portarsi esclusivamente sui lavori intrapresi.



Articolo 87

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere; come all'art. 121.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Articolo 88

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi è di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 89

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura: che non superino le altezze stabilite, e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

Articolo 90

Personale addetto al cimitero

Il custode del cimitero oltre a disimpegnare le mansioni già precisate nel presente regolamento ed i compiti prescritti dall'art.50 del D.P.R. 803, per quanto attiene l'obbligo di conservare tutte le autorizzazioni di seppellimenti e di tenere aggiornato ed in duplice copia il registro di tutte le sepolture, deve:

- a) prendere in consegna, all'ingresso del cimitero, le salme, nonchè le membra umane, i pezzi di cadavere, le ossa umane, i nati morti, i feti abortiti, ritirare l'autorizzazione del loro trasporto e provvedere alla loro sepoltura;
- b) prendere in consegna, all'ingresso del cimitero, i deceduti portati per l'osservazione e per il controllo diagnostico e provvedere che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall'art.13 del D.P.R.803;
- c) accettarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal citato regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse, per le inumazioni e dei loculi per le tumulazioni;



- d) accettarsi che siano state regolarmente autorizzate le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni ed i travasi di salme, operazioni tutte alle quali deve assistere e fornire, se necessario, il suo aiuto;
- e) provvedere che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie e straordinarie non sia destinato alla conservazione come pertinente alla salme ed alle casse, sia distrutto con il fuoco, nell'interno del cimitero e le ceneri relative siano mescolate alla terra del cimitero stesso;
- f) ispezionare le cappelle ed i loculi allo scopo di avvertire tempestivamente le perdite di liquido e la fuoriuscita di esalazione gassose;
- g) vietare che nel cimitero vengano introdotti e da esso asportati monumenti, lapidi, segni funebri e qualsiasi altro materiale e che vengano eseguiti lavori nell'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione;
- h) fare osservare l'orario di apertura e di chiusura del cimitero stabilito dall'autorità comunale;
- i) mantenere in efficienza la cassetta per il pronto soccorso.
- Il custode inoltre, deve eseguire gli ordini ed osservare le disposizioni che, in materia di pulizia mortuaria, gli vengono impartiti dall'Ufficiale Sanitario. A queste ed al Sindco è tenuto segnalare ogni inconveniente e irregolarità riscontrate.

Articolo 91 **Interratori**

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la disposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 92 **Registro imprese – Permesso di costruzione**

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauro riparazioni, manutenzioni che non siano riservate al Comune gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Articolo 93 **Limiti di attività**

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Articolo 94 **Permesso di costruzione**

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati



l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

Articolo 95 **Responsabilità – Deposito cauzionale**

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art.74, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 122.

Articolo 96 **Recinzione aree – Materiale di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 97 **Introduzione e deposito di materiali**

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 101;
la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc. .

Articolo 98 **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

Articolo 99 **Sospensione dei lavori**

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della



Direzione.

Articolo 100
Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività
Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del coordinatore sanitario della USL e della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero; il Direttore del cimitero partecipa alla Commissione con parere consultivo e con funzioni di segretario.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituale del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee, ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

Art. 94 Reg. P.M .

Articolo 101
Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art.103) presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza della Direzione, così pure il collaudo.

Articolo 102
Vigilanza – Collaudo

La Direzione controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune, assistito dal Direttore.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt. 74 e 115. Salvo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Articolo 103
Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da persona di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza



IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 104 Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere, le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire feretri e gli accessori relativi, prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

Articolo 105 Attività – Veicoli – Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda feretri, le modalità, ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

Articolo 106 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno; ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista, del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

Articolo 107 Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia oltre alle sanzioni previste dal successivo art.129 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 108 Decesso su navi

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

Art. 33 Reg. P.M.



Articolo 109

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt, 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 107 Reg. P.M.

Articolo 110

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data _____ e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo dopo intervenuta l'approvazione.

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale i servizi funebri e del cimitero si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

presente.

